



COMUNE DI TARANTO

Sindaco

Piazza Municipio, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581673

e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it

e-mail certificata: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 20.03.2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: PROVVEDIMENTI IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE FARMACIE, PARAFARMACIE E DEGLI ESERCIZI DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI (EDICOLE) - LIMITAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA ALL'APERTO - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio e dei ministri di cui al comma 1, nei casi di stretta necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare all'art. 1 comma 2 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1;

Visto il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale 11 marzo 2020 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Accertato che, continuano a non essere rispettate le distanze di sicurezza minime previste dal DCPM del 08 marzo 2020, del 9 marzo e dell'11 marzo 2020 con presenza di assembramenti di numerose persone;

Rilevato che la Polizia Locale ha effettuato verifiche nelle aree interessate dalle quali emerge la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti incidenti sulla possibile diffusione del COVID-19;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento, considerato che a fronte della situazione sopra evidenziata è necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed in particolare, le misure da adottare sono finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visti:

- L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le

- competenze del provvedimento al Sindaco;
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020;
 - Visti il DCPM dell'11.03.2020;
 - Vista la L.R. n. 5 del 18.02.2014;
 - Vista la L.R. n. 67 del 28.12.2018;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

Sino al 3 aprile 2020:

- A far data da lunedì 23 marzo, la chiusura, dalle ore 18,30 alle ore 8,30 del giorno seguente delle farmacie e parafarmacie, con eccezione per le farmacie di turno con apertura notturna, domenicale e festiva;
- Con effetto immediato, è consentita l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive, dalle ore 07,30 alle ore 13,30, delle edicole e rivendite di giornali e quotidiani; restano consentite le operazioni di carico e scarico anche nelle fasce orarie in cui l'attività è chiusa al pubblico;
- Con effetto immediato, l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute, o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari e farmaci). Le uscite con l'animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche sono consentite solo in prossimità della propria abitazione. Al di fuori dei suddetti casi, non è consentita alcuna attività motoria all'esterno delle proprie abitazioni.
- Con effetto immediato, la sospensione di ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito, che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati ad essere aperti, (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento, anche in forma virtuale) e, per l'effetto, lo spegnimento di schermi televisivi e monitor al fine di evitare lo stazionamento e la permanenza dei predetti frequentatori all'interno degli esercizi, ovvero in prossimità degli stessi anche sulla pubblica via.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del Codice Penale, la chiusura coatta con apposizione dei sigilli con addebito di spese.

DISPONE

- Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Taranto;
- Di inviare copia alla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo e al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- Di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco

Rinaldo MELUCCI